

PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018

INTESA AZIENDALE IN ORDINE ALL'ORARIO DI LAVORO

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di agosto, alle ore 9,30, presso la sede direzionale, sita in San Donà di Piave, piazza de Gasperi n. 5 tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L.-F.P. C.I.S.L.-FP, U.I.L.-FPL, FIALS, F.S.I.) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica;

LE PARTI

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018;

Richiamato l'art. 27, epigrafato "Orario di lavoro" del menzionato c.c.n.l.;

Richiamato, poi, l'art. 5 del c.c.n.l. predetto, il quale al comma 3, lettera a) individua fra le materie oggetto di confronto i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro e, all'art. 8, comma 5, lettera n) fra le materie oggetto di contrattazione decentrata annovera l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 27, commi 11 e 12, per le operazioni di vestizione e svestizione nonché per il passaggio di consegne;

Ricordato anche che, su richiesta delle parti sindacali, era stato costituito in sede aziendale un tavolo tecnico, paritetico, cui era stato dato il compito di individuare e proporre modalità e sequenze di turni da adottare in azienda, rispondenti alla necessità di ottemperare alle disposizioni normative (d.lgs. n. 66/2003) in materia di lavoro;

Visto il documento di data 23 novembre 2016 prodotto, a seguito degli incontri dei giorni 17 ottobre e 7 novembre 2016, dal tavolo tecnico, relativo alle possibili sequenze e profili di turno che risultano maggiormente coerenti sia con l'organizzazione delle unità operative/servizi aziendali, che con quanto ritenuto dalla letteratura migliore per il lavoratore dal punto di vista bio-sociale;

Ricordato poi che con intesa del 28 aprile 2017, nel disciplinare la materia relativa all'orario di lavoro, alla luce anche di quanto disposto dal decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i., si era convenuto sulla necessità di una complessiva revisione della disciplina della sovrapposizione oraria, compresa quella dei tempi di vestizione;

Verificato che l'argomento è stato oggetto di disciplina al tavolo nazionale, e che il contratto nazionale di lavoro triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, all'art. 27 epigrafato "Orario di Lavoro" testualmente prevede: "comma 11) Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tale attività, tra entrata e uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

Comma 12) Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purchè risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

Comma 13) Sono definibili dalle aziende ed enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.";

Visto poi l'art. 8 del richiamato contratto collettivo, ed in particolare il comma 5), lettera n), il quale contempla fra le ~~materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 27 per le~~ operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti;

Convenuto sul fatto che è necessario attenersi, per disciplinare in azienda la materia di cui si tratta, alle disposizioni contenute nel il contratto nazionale di lavoro recentemente sottoscritto;



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – MODELLO ORARIO

Fermo restando il diritto del lavoratore ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore ad undici ore per il recupero delle energie psicofisiche e premesso che la sequenza del turno deve essere di norma ciclica e stabile, anche per garantire il benessere psicofisico del lavoratore, ciascuna unità operativa con turni nelle 24 ore potrà adottare nel rispetto della normativa europea, le seguenti sequenze di turno:

- turno su 5 giorni: mattina – pomeriggio – notte – smonto notte – riposo;
- turno su 6 giorni: mattina – mattina – pomeriggio - notte – smonto notte – riposo.

Turni con sequenze prolungate superiori a 6 giorni possono essere programmati per specifici periodi e/o per far fronte a situazioni particolari, previo confronto con la RSU e le OO.SS. aventi titolo.

Le sequenze prolungate potranno interessare anche il personale a tempo parziale, compatibilmente con la tipologia del rapporto di lavoro.

Alle sequenze si applica la disciplina relativa alle indennità di turno contenuta nell'art. 86, commi 3 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018;

Art. 2 – APPLICAZIONE DEL MODELLO ORARIO

Nelle unità operative che operano nelle 24 ore, il modello orario assicurato dal personale interessato (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, personale di supporto, ecc.), adottato valutate sia le esigenze organizzative che quelle dei pazienti, è il seguente:

07.00 – 14.00	14.00 – 21.00	21.00 – 07.00
07.00 – 14.00	14.00 – 22.00	22.00 – 07.00

Nelle unità operative che operano nelle 12 ore possono essere previsti turni secondo il seguente modello orario:

turno misto di 6 ore antimeridiane e 7 ore pomeridiane e viceversa.

Alle sequenze si applica la disciplina relativa alle indennità di turno contenuta nell'art. 86, commi 3 e 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018;

Art. 3 – TURNI DI 12 ORE

Si prevede la possibilità di effettuare turni di 12 ore in particolare in quei servizi ove l'attività si articola alternando la prestazione lavorativa svolta nei confronti dell'utenza con attività di attesa dell'intervento, previo confronto con le RSU e le OO.SS. aventi titolo.

Art. 4 – TEMPI DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE

Agli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, che indossano apposite divise per lo svolgimento della prestazione, e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a 5 minuti in entrata e fino a 5 minuti in uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate e secondo le seguenti fattispecie:

a) ove, sulla scorta di valutazione organizzativa operata dall'u.o.c. professioni sanitarie, il tempo necessario per il cambio divisa interferisca con l'attività assistenziale, il tempo di vestizione, svestizione verrà aggiunto all'orario di lavoro;

b) ove, sulla scorta di valutazione organizzativa operata dall'u.o.c. professioni sanitarie, il tempo necessario per il cambio divisa non interferisca con l'attività assistenziale, il tempo di vestizione sarà incluso nell'orario di lavoro.

Il riconoscimento orario avviene in maniera informatizzata e nella programmazione si dovrà tener conto dei minuti aggiuntivi di cui al presente articolo.

Art. 5 – PASSAGGI DI CONSEGNE E VESTIZIONE/SVESTIZIONE

Agli operatori sanitari che operano nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 12/24 ore individuate dall'u.o.c. professioni sanitarie quali aventi elevata complessità, e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 30 minuti complessivi, sulla base del miglior accordo in essere, tra tempo di vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purchè risultanti dalle timbrature effettuate.

L'individuazione del personale turnista cui riconoscere la sovrapposizione oraria spetta al coordinatore. Il riconoscimento orario avviene in maniera informatizzata e nella programmazione si dovrà tener conto dei minuti aggiuntivi di cui al presente comma.

Art. 6 – PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA

Il turno di lavoro del personale del comparto viene predisposto dal coordinatore, con l'impiego del programma informatizzato in uso, ed esposto presso l'unità operativa entro e non oltre il 23 del mese antecedente.

Art. 7 – RIENTRI IN SERVIZIO

Fermo il rispetto del limite massimo delle ore settimanali e dei riposi spettanti, sia settimanali che giornalieri, a fronte di eventi non prevedibili all'atto della programmazione, per situazioni di criticità organizzativa dovute ad assenze inattese e non diversamente gestibili che potrebbero compromettere la garanzia dei servizi è possibile far rientrare in servizio il dipendente già in riposo.

Il limite massimo di rientri in servizio per ciascun dipendente non potrà superare i due turni mensili. Tali rientri possono essere utilizzati anche per effettuare la formazione del personale.

Art. 8 – RIPOSI COMPENSATIVI

Il credito orario derivante dalla prestazione lavorativa che non trova naturale compensazione nella programmazione del turno, potrà, a discrezione del lavoratore, essere liquidato ovvero, come previsto dall'art. 31 CCNL 2016/2018, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio essere compensato entro il termine massimo di quattro mesi.

Il recupero, così come le altre assenze programmate, andrà concordato con il coordinatore che ne autorizzerà la fruizione.

Art. 9 – CAMBIO TURNO

E' possibile il cambio turno fra gli operatori, con adeguato preavviso, alle seguenti condizioni:

- Siano rispettati i contingenti di presenza previsti nella programmazione;
- Laddove si determinino debiti o crediti orari per effetto del cambio turno, la compensazione avvenga, di norma, entro il mese di riferimento, secondo la programmazione definita dal coordinatore;
- Non si producano effetti sulla gestione della normale organizzazione del lavoro;
- Vi sia la preventiva autorizzazione del coordinatore.

Art. 10 – RIUNIONI E ATTIVITA' FORMATIVE


E' considerato orario a tutti gli effetti, e come tale deve essere contabilizzato e di norma programmato, sia l'orario svolto per partecipare a riunioni di servizio che ai corsi di formazione obbligatoria previsti nel piano formativo aziendale.

Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del c.c.n.l. 21 maggio 2018, al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero; il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle 11 ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Qualora, per eccezionali esigenze, ciò non sia possibile, quale misura di adeguata protezione le ore di mancato riposo saranno fruito nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Art. 11 – PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE

A tutela dei lavoratori ed a garanzia della funzionalità dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate le seguenti norme di protezione:

1. l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive, l'attività di supporto alla libera professione, la partecipazione ad iniziative formative ed a progetti obiettivi, sono ammesse nel rispetto dei riposi previsti dalla normativa vigente, e sono computate nel limite massimo delle 48 ore settimanali;
2. la presenza in servizio dopo l'effettuazione di un turno in pronta disponibilità, potrà essere prevista solo dopo una interruzione di almeno 6 ore;
3. il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il



servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile il recupero nei termini predetti, quale misura di adeguata protezione le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

Le parti si riservano di rincontrarsi, qualora necessario alla luce dei principi e delle disposizioni enunciati all'art. 27 del c.c.n.l. 21 maggio 2018, al quale comunque deve farsi riferimento per ogni aspetto non disciplinato dalla presente intesa.

Lì, 07/08/2018

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

direttore generale Carlo Bramezza

Componenti la delegazione trattante di parte pubblica

direttore amministrativo Michela Conte

direttore sanitario Maria Grazia Carraro

direttore dei servizi socio sanitari Mauro Filippi

direttore u.o.c. risorse umane Massimo Visentin

direttore del distretto unico Giuseppe Bazzo

direttore della funzione ospedaliera Maria Caterina De Marco

direttore ad interim u.o.c. professioni sanitarie Paola Casson

Componenti la delegazione trattante di parte sindacale:

Coordinatore R.S.U.: Renata Talon

organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – F.P. Antonio Battistuzzo

C.I.S.L. – F.P.S. Dario De Rossi

U.I.L. – F.P.L. Francesco Menegazzi

FIALS Tiziano Bassi

F.S.I. Roberto Tosi

